



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle
Attività
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

CONVENZIONE

**Ai sensi dell'art. 5, c.3, del D.M. 23 novembre 2004.
Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della
incidentalità degli autoveicoli.**

TRA

Il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, con sede in Roma, via Molise, 2 (C.F.80230390587) – nella persona del Direttore Generale dott.ssa Daniela Primicerio, nata a Roma, il 23 agosto 1947, la quale interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliata, ai sensi della presente Convenzione presso la sede del Ministero;

di seguito, anche Ministero o MAP

E

L'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, con sede a Roma, Via del Quirinale, 21 (C.F. 80457380584) - nella persona del Presidente dott. Giancarlo Giannini, nato a Roma, il 23 aprile 1939, domiciliato per l'esercizio della specifica funzione presso la sede dell'Istituto;

di seguito ISVAP o Istituto, nonché le Parti.

PREMESSO CHE

I. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art.148, comma 1, ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

II. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 124331 del 2002 istituisce il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, nello Stato di previsione del Ministero delle Attività Produttive;

III. Il decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 1157 del 23 novembre 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, ha provveduto ad assegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle
Attività
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

IV. In particolare, l'art. 5 prevede l'assegnazione di risorse finanziarie pari a € 7.000.000,00 all'ISVAP, allo scopo di realizzare un progetto pilota per il monitoraggio, in almeno cinque regioni italiane, della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe delle R.C.auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità;

V. Inoltre l'art. 5 prevede che una convenzione tra le Parti deve definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell'iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio;

VI. Le Parti ritengono opportuno avviare rapidamente le attività necessarie per la realizzazione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1157 del 23 novembre 2004

CONSIDERATO CHE

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo – ISVAP – Istituto con legge 12 agosto 1982, n. 576, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e svolge le funzioni di vigilanza di cui alle leggi e regolamenti in materia di assicurazione privata e di interesse collettivo nei confronti delle imprese italiane ed estere e degli altri enti che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di assicurazione e riassicurazione in qualsiasi ramo ed in qualsiasi forma;

L'ISVAP, tra le altre, svolge tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistiche con particolare riguardo alla prevenzione ed alla copertura dei rischi, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a) della legge 576/1982.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art.1
(Premesse)**

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle
Attività
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

**Art.2
(Oggetto)**

1. La Convenzione si propone la regolamentazione dei rapporti fra ISVAP e MAP e le modalità di liquidazione delle risorse per la realizzazione del progetto pilota di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 1157 del 23 novembre 2004, nonché la definizione delle modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell'iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio.

**Art. 3
(Attività dell'ISVAP)**

1. L'ISVAP, ai sensi del D.M. n. 1157 del 23 novembre 2004, svolge le seguenti attività:
 - a. scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione garantendo la rappresentatività delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con uguale peso:
 - i. la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;
 - ii. la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
 - iii. la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade;
 - b. individuazione delle specifiche tecniche del dispositivo di posizionamento e controllo della velocità e del relativo fornitore;
 - c. definizione di tempi e modalità di realizzazione del progetto pilota;
 - d. individuazione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, del fornitore del dispositivo e dei connessi servizi aggiuntivi;
 - e. stipula di una convenzione con le imprese di assicurazione che intendono aderire alla sperimentazione che deve prevedere:
 - i. uno sconto sulla polizza pari al 10%;
 - ii. nessun costo aggiuntivo per gli automobilisti partecipanti alla sperimentazione.
 - f. selezione degli autoveicoli partecipanti alla sperimentazione;
 - g. gestione statistica della sperimentazione, previa definizione della metodologia e delle variabili da osservare.
2. Le specifiche tecniche delle attività di cui alle precedenti lettere a), f) e g) sono riportate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale alla presente convenzione.

**Art.4
(Responsabili)**



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle
Attività
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

1. Per la gestione di quanto contenuto nella presente convenzione, ciascuna parte si impegna a comunicare all'altra, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della stessa, i nominativi dei rispettivi referenti.

Art.5

(Durata della convenzione)

1. La durata della presente convenzione è di 36 mesi, rinnovabile fino al termine della sperimentazione. Allo scadere dei primi trentasei mesi la presente convenzione si intende rinnovata automaticamente di semestre in semestre, salvo quanto potrà essere diversamente disposto da eventuali successive modificazioni dei provvedimenti istitutivi della sperimentazione.

Art. 6

(Copertura degli oneri)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.3, l'ISVAP è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate dall'art. 5, comma 1, del D.M. n. 1157 del 23 novembre 2004. Le eventuali somme già liquidate che alla presentazione del rendiconto, di cui al successivo articolo 8, risultassero non utilizzate, sono versate dall'ISVAP nel bilancio dello Stato secondo le modalità che saranno indicate dal MAP.
2. Gli oneri e le spese generali sopportate dall'ISVAP e riferite alle attività di cui all'art.3 gravano sull'importo della sperimentazione. Detti oneri e spese sono stimate e accettate dalle Parti nella misura massima del 5%.
3. Per la copertura dei costi relativi all'attività di cui all'art.3 l'ISVAP potrà utilizzare gli interessi che maturano dal deposito bancario delle somme assegnate.

Art. 7

(Erogazione)

1. Ai fini della gestione delle somme destinate alla sperimentazione, l'ISVAP istituisce una specifica contabilità separata.
2. L'importo di € 7.000.000 verrà versato dal MAP all'ISVAP con le seguenti modalità:
 - a. Il 30% dell'importo totale, a titolo di anticipazione, entro 30 giorni dalla registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione presso l'Ufficio Centrale di Bilancio;
 - b. Il 60% entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della gara di individuazione del fornitore di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d);



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle
Attività
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

- c. La restante quota entro 60 giorni dalla presentazione della conclusione della sperimentazione con presentazione da parte dell'ISVAP del rapporto finale;
 - d. I versamenti saranno effettuati dal MAP sul conto corrente bancario che l'ISVAP provvederà a comunicare.
3. Ai fini del presente articolo per versamento degli importi si intende la trasmissione da parte del MAP all'Ufficio Centrale di Bilancio dei relativi mandati informatici.

**Art.8
(Rendicontazione)**

1. Ai fini della rendicontazione finale delle spese sostenute, comprese quelle relative all'attività di controllo sul territorio, l'ISVAP presenta al MAP la documentazione giustificativa costituita dall'elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa unitamente ad un prospetto contabile che evidenzia gli importi iniziali, gli interessi maturati ed il conguaglio finale. La rendicontazione evidenzia, senza riferimento a titoli di spesa, oneri e spese generali sopportate dall'ISVAP nella misura massima del 15 % dell'importo di tutte le spese sostenute ai sensi dell'art. 6, comma 2.

**Articolo 9
(Controllo e monitoraggio)**

1. Presso il MAP opera un Tavolo tecnico, avente il compito di esaminare alla fine di ogni quadrimestre i risultati della sperimentazione e dell'attività di controllo e monitoraggio, composto da:
 - due rappresentanti della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, di cui uno con funzioni di coordinatore;
 - due rappresentanti dell'ISVAP.
2. Il Tavolo tecnico su proposta dell'ISVAP definisce, inoltre, i criteri e gli indirizzi per l'effettuazione delle attività di controllo e verifica sul territorio, che dovranno essere realizzati prevalentemente con strumenti telematici.

**Art.10
(Riservatezza)**

1. L'attività di cui alla presente convenzione dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



**Ministero delle
Attività
Produttive**

D.G.A.M.T.C.

2. Le Parti si impegnano a concordare le modalità di diffusione delle conclusioni della sperimentazione ed a condividere la diffusione e pubblicazione delle risultanze della sperimentazione, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

Art.11

(Risoluzione anticipata)

1. Qualora, a seguito di modifica o abrogazione degli atti presupposti, l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato, la Convenzione stessa potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna delle parti, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto dell'ISVAP di vedere riconosciuta la copertura dei costi sostenuti per le attività effettivamente svolte fino al momento della risoluzione.

Art. 12

(Efficacia)

1. La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma 3 agosto 2005

In fede e a piena conferma di quanto sopra, la Parti si sottoscrivono come segue:

Per il Ministero delle Attività Produttive

Il Direttore Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori

(Daniela Primicerio)

Per l'ISVAP

Il Presidente

(Giancarlo Giannini)



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



Ministero delle Attività Produttive

D.G.A.M.T.C.

Convenzione ex art. 5, c.3, D.M. 23 novembre 2004- Allegato A

A - Individuazione delle aree interessate alla sperimentazione.

Le cinque regioni rappresentative delle ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole con maggiore sinistrosità, popolazione e densità di circolazione, secondo i dati elaborati da Isvap, sono: Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia.

La sperimentazione sarà condotta su campioni residenti nelle aree urbane dei capoluoghi di regione – Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo – in virtù delle seguenti considerazioni:

- dal punto di vista statistico le aree urbane dei comuni capoluogo concentrano le caratteristiche delle Regioni di appartenenza;
- dal punto di vista metodologico la concentrazione del campione facilita l'osservazione e la possibilità che il campione interagisca;
- con riferimento ai costi si producono economie di scala rispetto alla quantità di installatori necessari a coprire un determinato territorio a vantaggio della numerosità del campione.

B – Individuazione dell'universo di assicurati interessati alla sperimentazione.

Il campione sarà selezionato tra gli assicurati aventi le seguenti caratteristiche:

- contratto r.c.auto con le imprese di assicurazione aderenti alla sperimentazione con le quali l'Isvap stipula una Convenzione quadro che prevede una sconto sulla tariffa R.C. auto non inferiore al 10%rispetto alla tariffa che risulterà vigente in ognuno dei periodi contrattuali interessati alla sperimentazione;
- coincidenza della figura del contraente con quella dell'assicurato;
- contraente persona fisica residente in uno dei cinque comuni capoluogo (c.d. "Universo") proprietario di autovettura ad uso privato con polizza in scadenza entro un periodo massimo di sei mesi individuato dall'Isvap. Tali assicurati saranno classificati in base alle seguenti variabili tariffarie comuni a tutte le imprese di assicurazione: classe bonus malus ex CIP del contratto in corso, età, sesso, cavalli fiscali.

Al fine della costruzione del campione e dell'avvio della procedura di raccolta ed elaborazione dei dati che saranno utilizzati per valutare l'esito della sperimentazione, le imprese comunicano all'Isvap le seguenti informazioni riferite a ogni elemento dell'"Universo" nell'anno di osservazione precedente all'ultimo rinnovo contrattuale:

- codice Isvap della impresa assicuratrice;
- nominativo e indirizzo del contraente;
- numero di polizza, numero di targa dell'autovettura e data di scadenza del contratto;
- sesso;
- età (espressa in numero intero);
- classe di B/M ex CIP;
- potenza del veicolo in CV fiscali;
- comune di residenza (indicato con la sigla provinciale);



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



Ministero delle Attività Produttive

D.G.A.M.T.C.

Convenzione ex art. 5, c.3, D.M. 23 novembre 2004- Allegato A

- eventuale numero di sinistri provocati nel periodo di osservazione, ripartiti tra sinistri pagati e riservati (sono esclusi i sinistri CID mandatarie e i sinistri senza seguito);
- eventuale importo – suddiviso tra pagato e riservato – relativo ai suddetti sinistri, comprensivo delle spese di liquidazione per professionisti esterni. Gli importi sono suddivisi tra pagati a titolo definitivo e a titolo parziale, danni a cose e danni a persone e con evidenza di un eventuale contenzioso.

C - Formazione del campione e successiva presa di contatto con gli assicurati

- L'Isvap riceve, dalle imprese partecipanti alla sperimentazione, le informazioni sopra indicate e le classifica in base agli elementi tariffari individuati.
- L'Isvap suddivide l'universo dei proprietari/assicurati in raggruppamenti (cluster) al loro interno omogenei per profilo di rischio (di seguito definiti categorie tariffarie-territoriali di appartenenza), in funzione delle variabili tariffarie rilevate, e complessivamente riproducenti l'universo dei contraenti.
- Sulla base delle sopra indicate categorie tariffarie-territoriali di appartenenza, l'Isvap sceglie i contraenti da candidare alla sperimentazione (c.d. "campione teorico") con tecniche di selezione randomica e assegna loro un codice identificativo personale alfanumerico che consente di ricondurli alle predefinite categorie tariffarie/territoriali. Il codice si comporrà di una parte atta ad individuare l'assicurato ed una capace di identificare la categoria tariffaria/territoriale di appartenenza.
- L'Isvap trasmette una comunicazione standard ad ogni candidato alla sperimentazione tre mesi prima della scadenza contrattuale, con una presentazione dell'iniziativa e la richiesta di adesione entro una scadenza assegnata. La lettera conterrà il codice personale identificativo che il contraente dovrà comunicare al servizio telefonico apprestato dal fornitore al momento della comunicazione dell'adesione e, successivamente, all'installatore.
- L'Isvap predisporrà un apposito programma informatico capace di verificare che i contraenti che accetteranno di sottoporsi alla sperimentazione (c.d. campione effettivo) siano rappresentativi dell'"Universo" e del "campione teorico". Al fine di mantenere tale rappresentatività, per ogni cluster sarà prevista una capienza massima oltre la quale non saranno accettate ulteriori adesioni. Di questo programma saranno dotati anche gli installatori in modo da verificare in tempo reale il raggiungimento della citata capienza massima.
- Sulla base delle installazioni effettuate alla scadenza fissata dal primo invio saranno effettuati invii successivi, fino alla completa copertura di ciascun gruppo omogeneo di assicurati individuato dai rispettivi codici.

D – Gestione dei contatti con gli assicurati contattati dall'Isvap

- Le specifiche e le informazioni che si renderà necessario fornire ai consumatori saranno convogliate presso il servizio telefonico di assistenza apprestato dal fornitore del box per dare spiegazioni di ordine tecnico sul funzionamento e posizionamento del box medesimo e



*Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo*



Ministero delle Attività Produttive

D.G.A.M.T.C.

Convenzione ex art. 5, c.3, D.M. 23 novembre 2004- Allegato A

con riferimento all'individuazione dell'installatore competente per territorio. Il servizio telefonico si occuperà anche di raccogliere le adesioni (da cui non deriva ancora un effettivo obbligo per gli aderenti) secondo le specifiche di programma fornite da Isvap.

- Il servizio telefonico che ha raccolto le adesioni fornisce agli installatori la lista contenente i codici degli assicurati e le targhe degli autoveicoli di quanti hanno accettato di aderire. Gli stessi installatori procederanno quindi all'installazione comunicando periodicamente al fornitore il numero ed i codici identificativi dei partecipanti alla sperimentazione ai quali avranno rilasciato apposita certificazione e dai quali avranno raccolto specifica autorizzazione al trattamento dei dati ed alla loro trasmissione all'Isvap ed alla impresa di assicurazione.
- Il fornitore fornisce ad Isvap, con periodicità concordata, i dati aggregati relativi alle adesioni telefoniche e quelli relativi alle installazioni effettuate fino ad esaurimento dei box disponibili.
- I contraenti possono recarsi con la certificazione rilasciata dall'installatore da ciascuna delle imprese partecipanti alla sperimentazione, con cui potranno stipulare un contratto di assicurazione con lo sconto del 10% sulla tariffa corrente.

E – Gestione dei dati

I dati da rilevare attengono principalmente a due aspetti: il crash e l'utilizzo dell'autoveicolo.

- Con riferimento al singolo impatto saranno rilevati la targa, la data di accadimento e il luogo, la velocità e la tracciatura dell'urto, gli spostamenti laterali e longitudinali, la potenza di impatto, secondo le specifiche che saranno previste dal capitolato tecnico del bando di gara.
- Con riferimento all'utilizzo saranno rilevati in forma aggregata i dati relativi alla tipologia di strada percorsa (urbana, extraurbana, autostrada) ed al numero dei chilometri percorsi, la velocità oraria, i giorni della settimana di utilizzo, secondo le specifiche che saranno previste dal capitolato tecnico del bando di gara.

L'Isvap assicura la ricezione e l'elaborazione dei dati attraverso la tecnologia a disposizione opportunamente integrata con l'utilizzo di un nuovo server con CPU di adeguata potenza elaborativa e con un sottosistema di memorizzazione in grado di ospitare le basi dati anche con riferimento alle specifiche che verranno individuate nell'apposito capitolato tecnico allegato al bando di gara per la selezione del fornitore dei sistemi di posizionamento.

Per la trasmissione dati con le imprese saranno utilizzati i sistemi usuali quali supporti CD Rom o trasmissione via rete.